

Codice A1815A

D.D. 17 maggio 2016, n. 1156

R.D. n. 523/1904 Pratica n. 2561 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Movimentazione e redistribuzione in alveo di depositi alluvionali a valle del sifone della Roggia di Villarboit, di sottopasso del T. Rovasenda in Comune di Villarboit (VC).

In data 18/03/2016, nostro protocollo n. 13015/A1815A del 21/03/2016, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico per lavori di movimentazione e redistribuzione in alveo di depositi alluvionali a valle del sifone della Roggia di Villarboit, di sottopasso del T. Rovasenda in Comune di Villarboit (VC).

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato torrente Rovasenda, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dott. ing. Alessandro Iacopino e dott. geol. Roberto Lesca.

L'avviso in merito alla presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 07/04/2016, nonché all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Villarboit dal 29/03/2016 al 13/04/2016, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni.

I lavori in argomento consistono nella movimentazione di materiale litoide presente in corrispondenza di una barra presso la sponda destra del corso d'acqua, immediatamente a valle del sifone della roggia di Villarboit, per un volume di circa 54 m³, e la sua redistribuzione all'interno dell'alveo, al fine di migliorare le condizioni di deflusso ed ottenere una locale regolarizzazione del profilo longitudinale dell'alveo.

In data 21/04/2016 è stato eseguito un sopralluogo a cura di un funzionario dello scrivente Settore, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- sentita con nota n. 13998/A1815A del 24/03/2016 la Provincia di Vercelli – Settore tutela ambientale, polizia ambientale e faunistico – venatoria, caccia e pesca, in ordine alla compatibilità

con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011);

- viste le risultanze della relazione geomorfologica a firma del dott. geol. Roberto Lesca, da cui emerge come non vi siano motivi ostativi circa la fattibilità del progetto sotto il profilo geomorfologico, essendo finalizzato a migliorare il deflusso delle acque ed a mitigare le sollecitazioni erosive a carico della sponda sinistra del corso d'acqua;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ad eseguire i lavori in oggetto, che consistono nella movimentazione di materiale litoide presente in corrispondenza di una barra presso la sponda destra del corso d'acqua, immediatamente a valle del sifone della roggia di Villarboit, per un volume di circa 54 m³, e la sua redistribuzione all'interno dell'alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi devono essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/05/2017. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli e alla Provincia di Vercelli – Settore tutela ambientale, polizia ambientale e faunistico – venatoria, caccia e pesca, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovrà inviare al Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare alla Provincia di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile

regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23 del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Vercelli, lì

Il Dirigente
Roberto Crivelli